



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 585 del 18/03/2025

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI A.U.A. PRODOTTA DALLA DITTA MINICHELLO GROUP S.R.L., CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOVEICOLI E CENTRO REVISIONI) SITO IN GROTTAMINARDA (AV) ALLA CONTRADA BOSCO, S.N.C. - FG. N. 11, P.LLE N. 811 - 531 SUB 2. ADOZIONE AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;

- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa**” per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Dato atto che:

- con PEC del 22/01/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n. 3371, il SUAP del Comune di Grottaminarda con delega alla Camera di Commercio Irpinia Sannio, trasmetteva la documentazione per “Nuova istanza” di A.U.A. prodotta dalla ditta **MINICHIELLO GROUP S.r.l.**, finalizzata all'ottenimento del seguente titolo abilitativo: - **a.2) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura (Nuovo)**; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, a cui è stato assegnato il n. **1006** dell'Archivio AUA di questa Provincia;
- con nota di riscontro n. 6890 del 12/02/2025, inviata a mezzo PEC, questo Ente faceva richiesta, al Comune di Grottaminarda, del parere relativo allo scarico non in fognatura;
- con PEC del 03/03/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 04/03/2025 con il n. 10062, il SUAP del Comune di Grottaminarda trasmetteva il parere favorevole allo scarico in corpo idrico superficiale, espresso dal Responsabile del Settore III - Assetto ed Utilizzo del Territorio del Comune di Grottaminarda con propria nota del 03/03/2025 (vedi **Allegato 1**).

Considerato che:

- l'istanza della ditta **MINICHIELLO GROUP S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
 - Comunicazione Avvio del Procedimento;
 - Istanza di AUA e relative schede su modello CCIAA;
 - Copia documento di riconoscimento procuratore;
 - Copia bonifico oneri istruttori SUAP;
 - Schema a blocchi acque di scarico;
 - CTR;
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Autodichiarazione tecnico;
 - Planimetria catastale con indicazione insediamento e punti di scarico;
 - Ortofoto con indicazione insediamento e punti di scarico;
 - Planimetria insediamento con Lay-Out scarichi;
 - Istanza di AUA e relative schede su modello Regione Campania;
 - Dichiarazione assenza sostanze pericolose nello scarico;
 - Incarico procura speciale.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O. - A.U.A. nonché responsabile del procedimento, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024, con il quale venivano conferiti allo scrivente, la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità e, ad interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

Dato atto che non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

A)	Di adottare a favore della ditta MINICHIELLO GROUP S.r.l., P.IVA 02927240644, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, per l'insediamento produttivo (<i>riparazioni meccaniche autoveicoli e centro revisioni</i>) sito in Grottaminarda (AV) alla Contrada Bosco, s.n.c. - fg. n. 11, p.lle n. 811 - 531 sub 2. <u>La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u> ○ CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI: <u>Si rilascia l'autorizzazione definitiva</u> alla ditta MINICHIELLO GROUP S.r.l. a scaricare in corpo idrico superficiale, nello specifico "<i>Torrente Palombaro</i>" affluente del "<i>Fiume Ufita</i>", le acque reflue domestiche previa depurazione, provenienti dall'insediamento produttivo "<i>riparazioni meccaniche autoveicoli e centro revisioni</i>" sito in Grottaminarda (AV) alla Contrada Bosco, s.n.c. - fg. n. 11, p.lle n. 811 - 531 sub 2, come riportato nella Relazione Tecnica e planimetria allegate all'istanza di A.U.A. (<i>vedi Allegato 2</i>), per un volume annuo di 424,42 m³ di acque reflue domestiche, previo trattamento con impianto di depurazione. Il tutto secondo i parametri di legge vigenti e nel pieno rispetto del Parere Favorevole con prescrizioni espresso dal Responsabile del Settore III - Assetto ed Utilizzo del Territorio del Comune di Grottaminarda con propria nota del 03/03/2025 (<i>vedi Allegato 1</i>), Ente competente allo scarico in corpo idrico superficiale e su suolo ai sensi dell'art. 1 comma 250 della L.R. 04/2011, nonché nel rispetto della documentazione tecnica e planimetria allegate all'istanza di AUA e oggetto di valutazione del Comune di Grottaminarda (<i>vedi Allegato 2</i>). SI PRESCRIVE E SI RICORDA che per lo scarico in corpo idrico superficiale: ○ l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari del Comune, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;
-----------	--

- occorre garantire allo scarico il rispetto dei parametri previsti dalla **tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (colonna acque superficiali)**;
- occorre garantire allo scarico il rispetto delle metodologie e le norme tecniche, di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, nonché quanto stabilito dal Regolamento Comunale sugli scarichi approvato con Delibera del C.C. n. 16 del 09/06/2016, così come riportato nel Parere Favorevole espresso dal Responsabile del Settore III - Assetto ed Utilizzo del Territorio del Comune di Grottaminarda con propria nota del 03/03/2025 (*vedi Allegato 1*);
- che, qualora il corpo idrico ricettore **"Torrente Palombaro"** affluente del **"Fiume Ufita"** sia eventualmente caratterizzato da un alveo con regime legato esclusivamente alle precipitazioni, tale da determinare una mancanza di regolare deflusso per un periodo maggiore di 120 giorni/anno, i limiti da rispettare allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono quelli di cui alla **Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (scarico su suolo)**;
- è fatto assoluto divieto di utilizzare detto scarico **"Torrente Palombaro"**, per smaltire altre tipologie di reflui anche nel caso di problemi al sistema fognario;
- i limiti di accettabilità dello scarico non devono essere ottenuti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è necessario garantire la corretta manutenzione di tutta la rete di raccolta e scarico delle acque anche meteoriche mediante periodica pulizia di tubazioni, caditoie e canalette di raccolta, nonché del sistema di trattamento finale;
- la ditta dovrà provvedere agli autocontrolli sullo scarico con **cadenza prevista dal regolamento comunale sugli scarichi delle acque reflue, approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 09/06/2016**, conservando i risultati in appositi registri che dovranno essere conservati in azienda e messi a disposizione delle autorità deputate al controllo. In caso di criticità dovranno essere immediatamente avvisati questa Provincia, il Comune di Grottaminarda e l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino provvedendo a chiudere *ad horas* lo scarico per gli approfondimenti e le verifiche del caso;
- la ditta, altresì, dovrà consentire l'effettuazione di almeno due verifiche annuali da parte delle Autorità preposte al controllo sugli scarichi in corpo idrico superficiale;
- l'area circostante al punto di immissione nel suolo, per un raggio di 3 metri dallo stesso, dovrà essere mantenuta in uno stato tale da garantire e facilitare l'accesso ai luoghi per eventuali controlli da parte delle autorità preposte evitando la crescita spontanea di essenze erbacee ed arboree non protette;
- **in caso di inosservanza si procederà secondo la normativa vigente e/o nel rispetto delle prescrizioni e obblighi previsti nel parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore III - Assetto ed Utilizzo del Territorio del Comune di Grottaminarda con propria nota del 03/03/2025 (vedi Allegato 1), ovvero a norma del Regolamento Provinciale adottato con Delibera di C. P. n° 27/2003;**
- la ditta dovrà produrre polizza fideiussoria in corso di validità per l'importo previsto dall'eventuale regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e su suolo;
- entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dello scarico provvederà a versare l'importo annuale dovuto secondo modalità che saranno indicate dal Comune di Grottaminarda competente ai sensi del comma 250 dell'art. 1 della L.R. 4/2011;
- occorre garantire il rispetto di tutto quanto previsto nell'autorizzazione /concessione rilasciata, ex R.D. 523 del 25/07/1904, dalla Regione Campania con D. D. n° 68 del 26/09/2019;

l'ARPAC Dipartimento di Avellino, vorrà effettuare un controllo sulla qualità dello scarico entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione dandone notizia a tutti gli Enti interessati.

B)	Di definire quanto segue: L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio dell'AUA da parte del SUAP (provvedimento conclusivo del procedimento) e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013. Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A. È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento. Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all' Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.
C)	Di precisare ulteriormente, che: ➤ la ditta MINICHIELLO GROUP S.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti; ➤ la ditta MINICHIELLO GROUP S.r.l., in particolare, prima del rilascio del Provvedimento Conclusivo deve essere in possesso del Nulla Osta Idraulico, ex R.D. 523/1904 e succ. mod. e int., per tutte le opere di scarico che interferiscono con l'area demaniale del corpo idrico recettore “Torrente Palombaro” affluente del “Fiume Ufita”; ➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo; ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato; ➤ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia; ➤ <u>tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;</u> ➤ in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare anche questa Provincia in caso di riscontrate anomalie; ➤ in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze

	individuare dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPAC e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95; ➤ la ditta MINICHIELLO GROUP S.r.l., in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche; ➤ la ditta MINICHIELLO GROUP S.r.l. risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino; ➤ sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento; ➤ il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Grottaminarda, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma; ➤ il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie. ➤ Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29 dicembre 2018; ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
D)	Di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC: ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 <u>trasmettendone copia anche a questo Servizio</u> in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: ➤ all'U.T.C. del Comune di GROTTAMINARDA; ➤ alla ditta MINICHIELLO GROUP S.r.l.; <i>E p.c.</i> ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale Avellino.
E)	Di attestare:

	• ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016”;
F)	Di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n. 1006 dell'archivio AUA del Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale di questo Ente.